

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

82.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 APRILE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE FRANCESCO LUSSIGNOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		FIANDROTTI FILIPPO	3
Tutela del benessere degli animali e disciplina della sperimentazione animale (2876);		GARAVAGLIA MARIAPIA	7
FIANDROTTI ed altri: Nuove norme in materia di vivisezione (18);		Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
LABRIOLA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 1° maggio 1941, n. 615, concernente modificazioni alla legge 12 giugno 1931, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo (1733);		Modifiche ed aggiunte alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, contenente recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele (1300)	10
MUSCARDINI PALLI ed altri: Nuove norme in materia di vivisezione (2079)	3	CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	10
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	3, 10	LUSSIGNOLI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	13
		DE LORENZO FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	11, 12, 13
		PASTORE ALDO	13

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,10.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Tutela del benessere degli animali e disciplina della sperimentazione animale (2876); e delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Nuove norme in materia di vivisezione (18); Labriola ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 1° maggio 1941, n. 615, concernente modificazioni alla legge 12 giugno 1931, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo (1733); Muscardini Palli ed altri: Nuove norme in materia di vivisezione (2079).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Tutela del benessere degli animali e disciplina della sperimentazione animale »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Nuove norme in materia di vivisezione »; Labriola ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 1° maggio 1941, n. 615, concernente modificazioni alla legge 12 giugno 1931, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo »; Muscardini Palli ed altri: « Nuove norme in materia di vivisezione ».

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 2 aprile l'onorevole Barontini ha svolto la relazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FILIPPO FIANDROTTI. La questione della sperimentazione sugli animali (che presenta aspetti molto più vasti di quelli che passano sotto il termine di « vivisezione ») è abbastanza nota ai colleghi. Nel novembre 1984 — se non vado errato — abbiamo votato un ordine del giorno che impegnava il Governo ad impedire l'espletamento della vivisezione almeno per tre anni.

Dico incidentalmente che speriamo venga dal Governo una informazione relativa a quanto è stato fatto sulla scorta di quell'ordine del giorno. Tuttavia, forse non è inutile un richiamo ad alcuni aspetti della questione, affinché la nostra discussione possa correre su binari più concreti e, per quanto possibile, scientifici.

Desidero subito affermare che la questione della vivisezione è oggetto di un dibattito molto intenso a livello internazionale; in tutti i paesi sono soprattutto i gruppi protezionistici che in varie forme, a volte in modo più aggressivo (come in Inghilterra, in Olanda e in Germania), a volte in modo meno aggressivo (come, ad esempio, in Italia) pongono la questione dell'annullamento degli esperimenti di vivisezione. Per essi si intende la sperimentazione sull'animale vivo, sovente senza anestesia.

Questo dibattito nei vari paesi ha trovato un momento di convergenza al Consiglio d'Europa, l'associazione che raggruppa ventuno paesi e che ha per oggetto soprattutto la tutela dei diritti del

cittadino e l'espansione delle libertà individuali. Presso il Consiglio d'Europa una commissione *ad hoc*, che era stata costituita per fare il punto sulla materia, aveva preparato un documento di ammodernamento delle legislazioni esistenti; tale documento era sostanzialmente migliorativo delle condizioni in cui versa la legislazione nei vari paesi. Tuttavia esso partiva dal presupposto che in determinate condizioni, soprattutto ai fini della ricerca scientifica, la vivisezione (userò questo termine indifferentemente, senza ulteriori specificazioni) potesse essere effettuata. Ma l'assemblea del Consiglio d'Europa ha rifiutato l'adesione a questo documento. Ciò è avvenuto dopo due giorni di dibattito molto intenso a Strasburgo, nel corso del quale sono intervenuti rappresentanti dei ricercatori, delle industrie farmaceutiche e cosmetologiche (che sono le principali utilizzatrici) e dei protezionisti. Ma — ripeto — dopo due giorni di *hearing* si è tenuta l'assemblea del Consiglio d'Europa, della cui decisione già vi ho parlato.

La questione è stata poi riproposta a livello di Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa; non so se poi il testo sia stato adottato dal Consiglio dei ministri, credo di no, anche perché il Governo italiano, assieme a quello tedesco, ha svolto una azione di notevole opposizione rispetto all'adozione, in quanto la commissione competente della Comunità europea sta esaminando la stessa questione.

La questione si pone fondamentalmente in questi termini: la legislazione attuale nel nostro paese fa divieto, in via di principio, di praticare la vivisezione sugli animali. Tuttavia, eventuali concessioni di deroghe per la pratica della vivisezione sono previste se ed in quanto giustificate da esigenze di promozione del progresso della medicina sperimentale. Sembrerebbe, dunque, che la pratica della vivisezione sia un'eccezione e che per le deroghe la legislazione preveda espresse autorizzazioni interministeriali con validità triennale da parte del Ministero della sanità e di quello della pubblica istru-

zione, la realtà — però — è assai diversa e l'applicazione pratica della vivisezione ha registrato una rilevante diffusione.

Quando ancora i movimenti protezionistici non avevano il peso attuale, la vivisezione veniva praticata in maniera indiscriminata con motivazioni diverse: per fini militari (sperimentando l'efficacia di nuovi proiettili e di nuove armi chimiche); per fini didattici; nei corsi di fisiologia presso le facoltà di medicina e veterinaria, dove più volte sono stati compiuti esperimenti ricorrendo alla vivisezione, quali, per esempio, il taglio della testa della rana per misurare successivamente le reazioni delle varie parti dell'animale oppure, ancora, lo scuoiamento di animali vivi, sempre al fine di valutare le loro reazioni. Certi esperimenti sugli animali sono stati eseguiti persino in scuole secondarie superiori, in particolare in quelle che forniscono una specializzazione infermieristica e sanitaria. Ancora, i ricercatori hanno fatto largo uso della vivisezione animale a fini cosmetologici e farmacologici.

È vero, gli istituti e i laboratori scientifici dove viene praticata la vivisezione hanno ottenuto quasi sempre le necessarie autorizzazioni, ma queste — ripeto — sono state concesse con frequenza per motivi tutt'altro che eccezionali. A tale proposito, sottolineo come raramente siano avvenuti i controlli, ma sappiamo che in Italia spesso i controlli sono inesistenti, il vino al metanolo ne è una conferma.

Pertanto, in pratica, le eccezioni previste nei principi informativi fondamentali della legge n. 615 del 1941 finivano con il diventare una regola generale, anzi, erano i divieti e le restrizioni ad essere sottoposti ad un controllo, caso per caso. Questa situazione ha determinato nel paese una crescita, sempre maggiore, di una forte contestazione avverso la vivisezione animale. Tale pratica, infatti, non aveva per molto tempo registrato alcuna forma di dissenso nell'opinione pubblica perché non pubblicizzata in maniera congrua (si pensi che in Inghilterra, oltre a rigorosi

controlli, è anche prevista la diffusione dei dati relativi alla quantità di esperimenti effettuati). Vi è da dire, poi, che, unitamente alla scarsa o pressoché nulla conoscenza da parte dell'opinione pubblica dell'esistenza di questo fenomeno, abbiamo dovuto registrare anche un fenomeno di vera e propria rimozione di questa pratica disumana e violenta. Non credo che abbia bisogno di alcuna spiegazione o commento affermare che con la vivisezione si infliggono atroci sofferenze e trattamenti cruenti agli animali. Al riguardo, ho una amara esperienza personale. Ricordo, infatti, ciò che dicevano a proposito di esperimenti di vivisezione animale alcuni miei colleghi universitari. Pensavo allora che si trattasse di bravate e non mi rendevo invece conto che il fenomeno era sempre più generalizzato.

Negli ultimi anni, tuttavia, l'opinione pubblica ha cominciato — come ho poc'anzi detto — a prendere conoscenza e coscienza del problema, attraverso pubblicazioni e scritti in materia da parte di eminenti personalità scientifiche e vincitori di premi Nobel, i quali hanno evidenziato tutta la gravità del fenomeno della pratica della vivisezione. Ricorderò, per esempio, l'impatto sociale che ha avuto nei confronti dell'opinione pubblica il libro *L'imperatrice nuda* di Ruesch.

Entrando nel merito della problematica in oggetto, ritengo che esistano diversi atteggiamenti nei confronti della vivisezione. Vi sono, infatti, coloro che affermano che essa sia assolutamente ingiustificata sia dal punto di vista scientifico, sia da quello etico, nonché da quello politico nell'ambito del rapporto fra Stato e cittadino. La conclusione, in questo caso, sarebbe l'abolizione completa di tale pratica, salvo casi rarissimi e del tutto eccezionali.

Vi sono poi coloro che, pur riconoscendo che il fenomeno ha finito con il rovesciare i principi informativi della legislazione esistente, si dichiarano favorevoli ad una nuova e più restrittiva regolamentazione e disciplina della materia. Sull'argomento, ultimamente, si sono avuti dibattiti e convegni. In uno di essi,

tenutosi recentemente alla Camera dei deputati, sono intervenute illustri personalità del mondo scientifico come il professor Gavattini e l'urologo Roca Rossetti. È acquisito anche da coloro che ritengono necessaria la vivisezione che questa pratica è assolutamente ultradimensionata, cioè effettuata al di là di quanto sia necessario per scopi scientifici. Credo quindi che esista ormai un giudizio abbastanza generale, nel senso di ritenere che molte sperimentazioni cosmetologiche, didattiche, molte indagini sulla tossicità dei prodotti sono inutili e quindi vanno abolite.

Resterebbe la questione della sperimentazione dei farmaci, della ricerca teorica non applicata, di quella sui farmaci a fini chirurgici, in particolare della microchirurgia. Su questa materia ho aperto un dibattito a Torino. Secondo la tesi di quanti sono contrari (cito, per esempio, il professor Roca Rossetti, uno dei più illustri urologi italiani, titolare di cattedra a Torino e primario del maggior ospedale torinese) non solo la vivisezione non è utile ai fini della microchirurgia, ma è addirittura dannosa, infatti l'esercizio della microchirurgia sull'animale induce una abilità manuale che non è direttamente trasferibile sull'uomo. L'acquisizione di una abilità sugli animali, quindi, è dannosa ai fini della microchirurgia sugli uomini.

In realtà non rimane che la strada della sperimentazione sui cadaveri (che è sempre stata la via principale attraverso la quale si sono acquisite le nozioni relative all'uomo) oppure quella della sperimentazione sull'uomo. Quest'ultima viene effettuata tutti i giorni in tutto il mondo e in quantità enorme, perché in ogni momento il medico chirurgo che si trova di fronte ad un paziente in condizioni particolari deve assumere alcune decisioni con la massima attenzione possibile e tenendo conto di tutta l'esperienza che ha alle spalle; si tratta però di una sperimentazione, ed egli cerca di trarre dall'esperimento fatte tutte le conoscenze necessarie affinché la successiva sperimentazione possa risultare meno rischiosa.

La strada della sperimentazione animale è un alibi che induce in errore ed ha un'unica ragione: la regola secondo la quale essa deve precedere la sperimentazione sull'uomo e fornire un alibi a quest'ultima. Infatti passando dall'animale all'uomo non si potrà essere accusati di non aver tentato tutto il possibile con la sperimentazione sull'animale. Si tratta di un alibi dannoso per gli animali ed inutile dal punto di vista scientifico e dei risultati. Mi riferisco in particolare alla famosa regola LD50, in base alla quale si effettua una sperimentazione sugli animali somministrando una certa dose di sostanze che poi viene ridotta progressivamente; in seguito, con particolari calcoli di relazione tra l'uomo e l'animale, si induce la possibilità di applicazione sull'uomo. Tutta questa regola - ripeto - è solo un alibi per la sperimentazione sull'uomo.

Sono stato presidente di un ospedale; dopo due anni il corpo medico mi ha chiesto di varare una delibera con la quale autorizzare l'applicazione di alcuni farmaci ai pazienti. Naturalmente io ho detto che tutto ciò mi sembrava molto strano, perché un farmaco che viene messo sul mercato dovrebbe già essere sperimentato. La questione è stata lungamente dibattuta, alla fine ho varato la delibera con l'accordo della regione, ma il seguito è stato questo: il farmaco doveva essere sperimentato sui pazienti.

Esistono farmaci che hanno effetto letale sugli animali ed innocuo sull'uomo; altri farmaci hanno effetto letale su alcuni animali ed effetto nullo su altri. Non esiste un farmaco che possa essere sperimentato su tutti gli animali, e comunque questa sperimentazione sarebbe indifferente quanto a sicurezza e tranquillità di giudizio rispetto all'uomo.

Per esempio, è ovvio che se lo scopo della sperimentazione fosse scientifico non vi sarebbe alcuna resistenza all'istituzione di una banca dati della sperimentazione sugli animali, con un'autorizzazione concessa di volta in volta dopo l'utilizzazione di tutte le pubblicazioni scientifiche relative. Invece la sperimentazione sugli ani-

mali avviene senza la possibilità di tener conto dei risultati già acquisiti in altre occasioni: ciò dimostra che il suo scopo non è scientifico.

Ho così toccato il punto centrale del problema. Naturalmente non sono un tecnico, e anche tra i tecnici esistono divergenze, ma nei dibattiti che ho provocato tra tecnici, sempre in modo da accertare la scientificità o meno della pratica della vivisezione, credo di aver acquisito la certezza che tale pratica non è scientifica, non è utile ed è certamente dannosa. Non c'è altra strada che quella da me già citata, vale a dire la strada tradizionale della scienza medica, dell'indagine teorica sui tessuti, dello studio sui cadaveri, dello studio diretto sull'uomo. Nel convegno del 17 maggio si svolgerà un lungo dibattito su «sperimentazione animale o sperimentazione sull'uomo», nel quale affronteremo questo nodo. Credo che in tale sede saranno confermate le conclusioni cui sono pervenuto.

Riepilogando, vorrei ricordare che, nella maggior parte dei casi in cui viene utilizzata, la vivisezione è assolutamente inutile e superata e ormai non è accolta nemmeno dagli ambienti scientifici. Esiste un dibattito sulla scientificità a fini farmacologici e chirurgici, ma le posizioni di chi ritiene utile la vivisezione sono sempre più perdenti. Penso quindi che una normativa che blocchi questa attività fino a quando la scienza non abbia fatto il punto sulla situazione potrebbe essere varata senza creare eccessivi problemi. Esiste un fortissimo movimento di protesta che non può essere ignorato e che corrisponde al livello della coscienza nazionale e della nostra civiltà.

Ripeto, queste pratiche di violenza e di sopraffazione della natura da parte dell'uomo non sono più lecite e giustificabili se non in casi estremi e per la tutela di interessi eccezionali e superiori.

D'altra parte, unitamente all'aspetto scientifico che la materia in oggetto pone alla nostra attenzione, di non secondaria importanza sembrano essere i valori etici che sono, a mio parere, alla base del rapporto uomo-natura. È questa la que-

stione delle questioni. L'uomo non può continuare in questa società ad avere rapporti di assoluta indifferenza sulle conseguenze derivanti dai suoi comportamenti nei confronti della natura: i risultati potrebbero ritorcersi contro di lui.

Si tratta quindi di una questione complessa che riguarda gli aspetti etici e di utilità complessiva. Il legislatore deve tener conto di ciò e far sì che la normativa approvata tuteli l'ambiente rendendolo vivibile; solo in un ambiente vivibile, infatti, l'uomo può migliorarsi e migliorare utilmente la società.

MARIAPIA GARAVAGLIA. Signor presidente, onorevoli colleghi, il progetto di legge n. 1733 propone una soluzione mediana rispetto a quella contenuta nel disegno di legge governativo ed a quella della proposta di legge n. 18, di cui l'onorevole Fiandrotti, poc'anzi intervenuto, è il primo firmatario.

Ritengo che la complessità della materia e gli aspetti problematici che ad un attento esame essa evidenzia meritino qualche breve considerazione. Innanzitutto, intendo ribadire che il contenuto del disegno di legge governativo differisce completamente ed inconciliabilmente, a mio avviso, da quello del provvedimento di legge n. 18. Una soluzione parrebbe quindi molto difficile; occorre compiere uno sforzo nella ricerca di una posizione intermedia che tenga in giusto conto le diverse e, a prima vista, opposte esigenze. Lo stesso relatore onorevole Barontini, nel corso della sua amplissima, problematica e molto apprezzata relazione sul provvedimento di legge, ha cercato di porre in rilievo soluzioni intermedie e comunque tali da considerare in tutta la loro importanza i valori etici per armonizzarli alle effettive necessità della sperimentazione, condizione necessaria per la scoperta di nuove terapie per la cura di malattie dell'uomo.

Una soluzione intermedia comporterebbe un salto qualitativo sia di ordine giuridico sia di ordine scientifico per il nostro paese. Questa mia tesi si giustifica ed ha una sua ragion d'essere nel mo-

mento in cui pensiamo ad un popolo, ad una nazione di grandi tradizioni democratiche: l'Inghilterra. Gli inglesi, infatti, sono famosi in tutto il mondo per il grande amore verso gli animali. Un amore che in certe circostanze superò senz'altro quello nutrito verso gli uomini; è sufficiente ricordare, al riguardo, il tipo di trattamento che gli inglesi riservarono ai boeri.

Ciò detto, per quanto riguarda il contenuto, la sostanza e le proposte che è mia intenzione manifestare in questa sede, affermo che gran parte della normativa contenuta nella proposta di legge n. 1733 altro non è che la traduzione in lingua italiana di una normativa discussa e approvata nel 1887 in Inghilterra. Nessuno può certamente sostenere che l'Inghilterra sia inferiore agli Stati Uniti o al Giappone in settori propriamente tecnici quali quello scientifico o medico! Pertanto, una normativa del genere, che tenga conto dei valori etici emergenti all'esame della materia, non può non essere apprezzata dall'onorevole Fiandrotti. Tuttavia, occorre anche riconoscere l'estrema difficoltà per una legge di riuscire, nel contempo, a garantire una particolare tutela degli animali e, se mi è consentito - in misura maggiore e prioritaria - degli uomini.

In verità, non penso che i ricercatori italiani eseguano gli esperimenti in maniera sadica, preoccupandosi dei risultati finali degli stessi e non dell'obiettivo cui devono tendere: una migliore terapia delle malattie dell'uomo. Ho sempre ritenuto che l'obiettivo scientifico e medico fondamentale fosse quello di riuscire, attraverso la sperimentazione, a lenire le sofferenze umane causate dalle malattie; non posso, quindi, assolutamente immaginare che gli sperimentatori intendano, con i loro strumenti, infliggere sofferenze.

A mio avviso, occorre operare una netta e precisa distinzione tra la vivisezione e gli esperimenti sugli animali. Se, infatti, questi termini fossero considerati e valutati prescindendo da quella che potrebbe essere una pura differenziazione nominalistica, ci accorgeremmo che anche la sostanza è diversa, oltre che dal punto

di vista scientifico anche da quello giuridico. In altre parole, bisognerà fare un po' di chiarezza in materia; mi riferisco soprattutto alla normativa contenuta nel disegno di legge.

Ritengo che alcune proposte normative meritino senz'altro di essere approvate per migliorare la legislazione di una materia la cui regolamentazione risale alle leggi n. 924 del 1931 e n. 615 del 1941.

Entrando nel merito della materia, desidero soffermarmi, in particolare, sul disegno di legge n. 2876. Esso, a mio avviso, peggiora e stravolge incredibilmente i principi e le disposizioni della legislazione vigente. Infatti, mentre quest'ultima regola « tutti gli altri esperimenti sugli animali... », il disegno di legge limita la sua efficacia agli esperimenti « che comportano dolori, sofferenze o lesioni », lasciando cioè la porta aperta ad un giudizio discrezionale dello sperimentatore.

Inoltre, il progetto di legge del Governo parla di « animali viventi », aprendo la possibilità di discutere se una testa o una parte di animale sia « vivente » o meno.

Mentre la legge vigente stabilisce che gli esperimenti possono avere solo « lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale », il disegno di legge estende la possibilità di vivisezione ad una serie pressoché infinita di ipotesi: a) « prevenzione, diagnosi o determinazione del metodo di cura delle malattie dell'uomo, degli animali o delle piante »; b) « diagnosi della gravidanza o di altre condizioni fisiologiche »; c) « miglioramento della vita dell'uomo o degli animali »; d) « allevamento degli animali »; e) « ricerca scientifica »; f) « studio del comportamento degli animali »; g) « insegnamento e formazione professionale ».

A parte l'incongruenza di consentire esperimenti di vivisezione per questi scopi, è palese che le generiche espressioni usate equivalgano a consentire la vivisezione per qualsiasi scopo.

Del tutto illusoria ed inefficace è l'affermazione che gli esperimenti debbano ve-

nire « compiuti nell'ambito di un preciso programma scientifico », posto che l'autorizzazione, di validità triennale, riguarda gli istituti e il rilascio non è subordinato al collegamento con uno specifico programma sperimentale, ma genericamente ai programmi di attività degli istituti, che non si richiede siano né precisi, né scientifici.

Il progetto consente esperimenti anche su « forme fetali embrionali », con l'ovvia necessità di sacrificare crudelmente la madre, ciò che la legge vigente non ammette.

Mentre la legge vigente consente la sperimentazione a semplice scopo didattico « soltanto in caso di inderogabile necessità, quando cioè non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi », il progetto permette senza alcun limite la sperimentazione « a scopo di conseguire abilità manuale o a scopo didattico » previa semplice autorizzazione del ministro della sanità.

Mentre la legge vigente stabilisce che « la vivisezione sui cani e sui gatti è normalmente vietata, salvo che essa sia ritenuta indispensabile per esperimenti di ricerca scientifica e non sia assolutamente possibile avvalersi di animali di alcuna specie », il progetto non pone un divieto di principio, né il requisito della finalità di ricerca scientifica, e limita l'impossibilità di ricorrere ad altri animali con un riferimento ambiguo alla « natura degli esperimenti » e ponendo come alternativa l'uso di soli mammiferi e uccelli.

Mentre la legge vigente impone di indicare « il responsabile degli esperimenti », il progetto genericamente parla del « direttore responsabile degli esperimenti » (che, come si evince dall'articolo 2 del progetto, non è lo sperimentatore, ma il direttore del reparto e/o dell'istituto).

La legge vigente prescrive che gli esperimenti « possono essere eseguiti soltanto dai laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali e dagli studenti delle relative facoltà che abbiano compiuto il primo biennio nel corso di medicina e chirurgia o di scienze biologiche o di scienze naturali o di medicina veterinaria,

con il consenso della direzione e sotto la responsabilità dei direttori degli istituti e laboratori scientifici», e « nei soli casi di eccezionale riconosciuta importanza il ministro per l'interno, d'intesa con il ministro per l'educazione nazionale, può consentire di eseguire la vivisezione e gli altri esperimenti sugli animali anche a chi non sia munito dei titoli suindicati. La relativa autorizzazione viene rilasciata dal ministro per l'interno su domanda dell'interessato, accompagnata dal motivato parere del direttore dell'istituto in cui gli esperimenti dovranno essere eseguiti ».

L'articolo 2 del progetto stabilisce invece che è solo il direttore responsabile a dover essere laureato ed eventualmente anche non laureato nei casi di « eccezionale e riconosciuta competenza » (anziché « importanza » come nella legge vigente).

Perciò, secondo il progetto, lo sperimentatore può essere chiunque, e, per di più, può essere coadiuvato da un « cooperatore e da personale tecnico », di sconosciuta provenienza e competenza.

Mentre la legge vigente stabilisce l'obbligo di « previa anestesia generale o locale che abbia efficacia per tutta la durata dell'operazione, fatta eccezione dei casi in cui l'anestesia sia incompatibile in modo assoluto con i fini dell'esperimento », il progetto parla anche di « metodi analgesici o altri metodi che sopprimono o attenuano la paura, i dolori e le sofferenze » e non richiede più che l'anestesia sia incompatibile « in modo assoluto con i fini dell'esperimento ».

Mentre la legge vigente vieta di servirsi per ulteriori esperimenti degli animali già sottoposti a vivisezione, salvo i casi di assoluta necessità scientifica, il progetto limita il divieto parlando di « indipendenti o ulteriori esperimenti cruenti ».

Mentre la legge vigente non autorizza l'uccisione degli animali vivisezionati che non soffrano una volta terminato l'esperimento, il progetto consente di « decidere al termine dell'esperimento se l'animale sarà lasciato in vita o soppresso ». Tra l'altro, il progetto parla solo di « decidere » la soppressione con metodo eutana-

sico, e non di « attuare » il metodo eutanasico.

Mentre la legge vigente consente il controllo da parte delle autorità sanitarie provinciali con l'ausilio delle guardie zoofile, il progetto non prevede alcuna possibilità di vigilanza e di accesso ai rappresentanti delle associazioni zoofile.

Mentre la legge del 1941 prevedeva un'« ammenda » (penale) da lire 4.000 a lire 16.000, raddoppiata in caso di recidiva, a carico di tutti i « trasgressori » alle disposizioni dei vari articoli (e quindi per ogni trasgressione), il progetto prevede una sanzione amministrativa unitaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Va notato che una lira del 1941 equivale a 463 lire odierne e che pertanto la sanzione sarebbe consistente. Quindi il progetto ministeriale contiene gravissime ed inaccettabili incongruenze.

A parte questi peggioramenti, rispetto alla legge vigente il progetto ministeriale non contiene apprezzabili miglioramenti. Infatti, in primo luogo, l'imposizione dell'autorizzazione anche agli istituti universitari e di ricerca pubblici ha solo una funzione statistica se il rilascio dell'autorizzazione non viene subordinato a precisi requisiti e condizioni tecniche e strutturali. In secondo luogo, non è prevista l'indispensabile licenza individuale allo sperimentatore. In terzo luogo, la condizione che non esistano metodi alternativi ha finalità di facciata ma di fatto è inoperante, giacché l'autorizzazione non riguarda il singolo sperimentatore, né un determinato progetto sperimentale. Essa infatti ha durata triennale e viene concessa « sulla base dei progetti che gli interessati debbono allegare alla relativa domanda », progetti che sono riferiti all'istituto e non debbono essere né precisi né scientifici.

Inoltre, è la commissione prevista dall'articolo 8 (che non ha poteri sul rilascio delle autorizzazioni e non vede i programmi) che dovrebbe stabilire in via astratta se esistano metodi alternativi.

Ricordo altresì che l'uso di scimmie, cani e gatti è permesso per prove di controllo e diagnostiche se « richieste dalla Farmacopea ufficiale o dalla prassi scien-

tifica»; che nulla è previsto riguardo al commercio e all'uso di animali rari o in via di estinzione; così come nulla è previsto circa l'uso di animali randagi o provenienti dai canili comunali.

Ancora: non è vietato il commercio e l'importazione di animali afoni, e neppure intervenire sugli animali per renderli afoni purché l'intervento non abbia questo solo scopo.

Nulla è previsto circa la concreta esecuzione di controlli sull'osservanza della legge.

Il metodo della diffida della regione e della sospensione e della revoca dell'autorizzazione in caso di violazione da parte del Ministero è limitativo del potere discrezionale di revoca che compete alla pubblica amministrazione in tutti i casi di inosservanza di una autorizzazione ed è volto a rendere inefficace il rimedio, considerata la durata triennale delle autorizzazioni. Va notato che la revoca non viene considerata ostativa all'immediato rilascio di altre autorizzazioni.

Il progetto parla di diffida al « titolare dell'autorizzazione », ma le autorizzazioni sono concesse ad enti collettivi: non si vede come si potrebbe revocare l'autorizzazione a una facoltà medica perché uno dei suoi ricercatori trasgredisce la legge. Ciò conferma la necessità di una licenza individuale allo sperimentatore.

L'unica forma di controllo prevista è il registro, tutto resta quindi affidato alla buona volontà dello sperimentatore che dovrebbe annotare su di esso le violazioni commesse!

Non si chiarisce con quali mezzi, con quali poteri e con quale frequenza gli istituti di vivisezione vengano controllati dalle regioni, che notoriamente sono sprovviste di personale specializzato, mentre si rinuncia all'ausilio delle guardie zoofile.

Nulla è previsto circa lo studio, la convalida e la diffusione dei metodi alternativi.

La commissione di 16 membri prevista dall'articolo 8 è d'impostazione esclusivamente burocratica con cinque rappresentanti ministeriali, tre regionali, un rappresentante del Consiglio universitario nazio-

nale, due membri del Consiglio superiore di sanità, uno del CNEL, uno dell'Istituto superiore di sanità, uno del CNR.

I rappresentanti delle associazioni protezionistiche sono in netta minoranza (2 su 16), evidentemente per dare un simbolico ininfluenza « contentino ».

Comunque per maggiore sicurezza la commissione ha solo funzioni consultive e di coordinamento, quindi è un istituto di pura facciata.

Infine (ad ulteriore conferma di quanto ho sostenuto) l'articolo 12 abroga la legge del 1931 e le successive modificazioni, quindi rende i compiti di quella commissione assolutamente di facciata.

In conclusione, un divieto assoluto e totale non sarebbe funzionale al mantenimento di un elevato livello di ricerca. Ritengo che sul fronte di chi è contrario alla vivisezione occorra svolgere un'ulteriore propaganda informativa, intanto facendo una distinzione tra vivisezione e sperimentazione e dimostrando che, come in molte altre attività, inizialmente una regolamentazione può sembrare un orpello o una furbizia per lasciare che le cose rimangano come sono. Quanto alle sanzioni, esse risultano previste solo sul piano amministrativo e non su quello penale.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed aggiunte alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, contenente recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità europea riguardante la armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele (1300).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed aggiunte alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, contenente recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele ».

Proseguiamo nell'esame del provvedimento.

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. In merito alle richieste di chiarimento che furono formulate da alcuni commissari nel corso della seduta del 5 marzo 1986, desidererei leggere una nota che l'ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha redatto al riguardo.

« Il disegno di legge all'esame della Commissione igiene e sanità pubblica della Camera, presentato dal ministro dell'industria di concerto con quello della agricoltura e con quello per il coordinamento delle politiche comunitarie, ripropone un'analoga iniziativa della scorsa legislatura, che non riuscì a completare il suo corso per l'anticipato scioglimento delle Camere.

« Esso, come precisato nella relazione illustrativa, tende ad eliminare alcune difformità riscontrate tra la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 409 del 1974, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele, e la legge 12 ottobre 1982, n. 753, con la quale il legislatore nazionale ha inteso recepire detta direttiva; ciò al fine di evitare la promozione di una procedura d'infrazione da parte degli organi della CEE, in base all'articolo 169 del Trattato di Roma.

« Il testo attuale peraltro presenta una modifica rilevante rispetto al precedente, il quale, tra l'altro, prevedeva la soppressione dell'intero secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 753, riguardante la commercializzazione delle miscele di miele e l'obbligo della indicazione di origine nazionale nella commercializzazione del prodotto italiano.

« Nel nuovo testo, infatti, non si prevede alcuna soppressione della norma sulla miscelazione, mentre viene eliminato il solo periodo finale del comma suddetto, che impone l'indicazione d'origine al miele italiano. Tale norma, invero, è apparsa in radicale contrasto con la direttiva in parola, che all'articolo 7 paragrafo 3 sancisce espressamente che "gli Stati membri

possono mantenere le disposizioni nazionali che precisano l'indicazione del paese d'origine, fermo restando che tale menzione non può più essere richiesta per il miele originario della Comunità".

« Ci si rende conto che l'eliminazione di tale disposizione non sia vista con favore dall'apicoltura nazionale, che attraverso l'obbligo della indicazione dell'origine intende valorizzare il proprio prodotto, ma occorre prendere atto che purtroppo la precisa dizione della norma comunitaria non lascia adito ad una soluzione diversa.

« Giova rammentare a tal proposito che resta comunque fermo l'obbligo della indicazione dell'origine per i mieli importati dai paesi extracomunitari, per cui sia pure nei soli confronti di quest'ultimi è mantenuta una differenziazione che valorizza il prodotto comunitario.

« Altri punti salienti delle modifiche proposte con il disegno di legge in esame sono quelle concernenti l'abrogazione della norma richiamante le disposizioni dell'articolo 8 della legge n. 283 del 1982 sulla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande riguardanti le indicazioni da riportare sulle etichette delle confezioni del miele, in quanto superate da quelle recate dalla stessa legge n. 753, nonché l'eliminazione di alcune indicazioni sulle confezioni del prodotto, non prescritte dalla direttiva, quali quelle riferentisi al "miele di brughiera", al miele "vergine integrale" nonché quella del relativo anno di produzione.

« Nel provvedimento è altresì contemplato, con il primo articolo, un termine, per lo smaltimento delle scorte di miele prodotto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 753 del 1982, termine ormai da tempo scaduto, per cui si ritiene opportuno proporre l'eliminazione della relativa disposizione, come d'altronde è stato già chiesto nella riunione del 12 marzo della Commissione.

« Altra norma che ha formato oggetto di fondate critiche e che si reputa che debba essere tolta dal disegno di legge in esame, è quella diretta all'abrogazione del secondo comma della legge n. 753, che dispone l'emanazione da parte del ministro del-

l'agricoltura di un apposito decreto, con il quale si stabiliscono le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi utilizza miele per venderlo, e di un registro per le operazioni di miscelazione dei mieli.

« Infatti, la tenuta di tali registri appare indispensabile per consentire una idonea azione di prevenzione delle sofisticazioni e delle frodi. L'eliminazione di dette disposizioni aveva una sua ragione d'essere nel testo presentato nella precedente legislatura, dove, come si è accennato, era prevista l'abrogazione della norma relativa alla disciplina della commercializzazione dei mieli miscelati. Restando quest'ultima, appare evidente che debba rimanere anche quella relativa alla tenuta dei registri suddetti.

« Esaurita, in breve sintesi, l'illustrazione del provvedimento, occorre soffermarsi su alcune critiche che sono state mosse ad esso.

« Per quelle che si riferiscono all'abolizione delle varie indicazioni si fa un richiamo a quanto si è già detto nella illustrazione delle motivazioni che le hanno determinate.

« Circa il botulismo infantile che si sostiene possa essere prodotto dal miele pastorizzato, ma non da quello che non lo sia stato, è da precisare che l'attuale fonte più attendibile mondiale (*Health Department of California*) a cui si deve la pubblicizzazione del ritrovamento di spore di botulino in campione di miele, ha messo in evidenza che tali spore sono state ritrovate sia nei mieli non ancora sottoposti ad alcun trattamento che in quelli lavorati e che non risulta esistere una correlazione tra trattamento e salubrità del prodotto.

« Il problema invero della germinazione delle spore del botulino — peraltro ubiquitarie — con la conseguente emissione delle tossine dannose all'organismo, è legato esclusivamente al loro ambiente di sviluppo; esse nel miele, sia integrale che pastorizzato, non possono svilupparsi, come pure nel corpo umano: fanno eccezione i neonati non svezzati, per i quali soltanto esistono condizioni favorevoli. I

veicoli per la trasmissione della infezione sono molteplici e sono rappresentati dagli alimenti, dai mezzi e modi della loro somministrazione, dai giocattoli e dalla stessa aria. Ora tenuto conto che il miele non costituisce certo un elemento essenziale nella dieta dei neonati e che comunque non vi sono differenze, tra quello vergine e quello che ha subito un trattamento termico, che possano essere influenti ai fini considerati, la tesi, come sopra sostenuta, avversa l'abolizione della specifica disciplina per la commercializzazione del miele vergine integrale sembra che non abbia un valido fondamento ».

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

FRANCESCO LUSSIGNOLI

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. « Per quanto concerne la norma riguardante la soppressione della disposizione che dà mandato al ministro dell'agricoltura di stabilire le modalità per la tenuta di registri di carico e scarico — disposizione che si ritiene, come si è già detto, meritevole di essere mantenuta — si è notato un atteggiamento contraddittorio, nel senso cioè che mentre si è criticata la norma si è poi invocata l'abrogazione del decreto ministeriale già emanato, ritenendo lo stesso illegittimo perché avrebbe introdotto il tipo del "miele vergine integrato", non previsto dalla legge n. 753 del 1982.

« A tale proposito, il decreto emanato il 25 ottobre scorso non ha inteso — né lo avrebbe potuto — modificare la legge numero 753 introducendo un nuovo tipo di miele. Si è trattato invero di un semplice errore materiale verificatosi in sede di pubblicazione del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*, ove l'aggettivo "integrale" è stato tramutato in "integrato". Tale errore è stato debitamente rettificato con avviso apposito apparso sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1986. Si fa comunque rilevare che sui modelli dei registri allegati al provvedimento la dizione risulta esatta.

« Infine, con decreto del 31 dicembre 1985, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1986, il termine dal quale decorre l'obbligo per la tenuta dei registri viene fissato al 1° aprile.

« Concludendo, si ritiene di aver fornito sufficienti elementi di giudizio sul provvedimento proposto, che si presenta indispensabile per evitare un procedimento di infrazione da parte della Comunità, in relazione al quale non appaiono utilizzabili altre linee di difesa ».

ALDO PASTORE. Prendo atto della complessa risposta, anche se a mio giudizio essa è insoddisfacente, ma l'insoddisfazione riguarda il merito della questione, sulla quale ritorneremo.

Su un punto il sottosegretario non ha risposto: mi riferisco alla proposta di abrogazione della norma che prevede l'indicazione dell'anno di produzione del mie-

le; a tale proposito il Ministero dell'agricoltura non ha fatto sapere nulla.

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Prendo atto della sua richiesta e provvederò ad interessare il Ministero dell'agricoltura al fine di ottenere gli elementi necessari per rispondere al quesito.

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO